

L'ambito di applicazione delle Direttive RAEE e RoHS

Paolo Pipere

Responsabile Servizio Ambiente ed Ecosostenibilità
Camera di Commercio di Milano

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La direttiva RAEE (2012/19/UE)

**è stata recepita con il
Decreto Legislativo
14 marzo 2014, n. 49**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

Art. 3 – Nuove definizioni

a) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE»: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

Art. 3 – Nuove definizioni

e) «rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «RAEE»: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo;

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

L'ambito di applicazione

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

***9° CONSIDERANDO DELLA
DIRETTIVA 2012/19/UE:**

***L'ambito di applicazione della
presente direttiva dovrebbe
includere tutte le AEE usate dai
consumatori e le AEE ad uso
professionale.**

© Paolo Pipere 2012 – Tutti i diritti riservati – www.pipere.eu

La nuova direttiva RAEE

- * **Art. 2 Ambito di applicazione**
- * **1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nel modo seguente:**
- * **a) dal 13 agosto 2012 al 14 agosto 2018 (periodo transitorio), alle condizioni di cui al paragrafo 3, alle AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I. L'allegato II contiene un elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I;**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

- * **ALLEGATO I**
- * **Categorie di AEE oggetto della presente direttiva durante il periodo transitorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)**
- * **1. Grandi elettrodomestici**
- * **2. Piccoli elettrodomestici**
- * **3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni**
- * **4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

- * **5. Apparecchiature di illuminazione**
- * **6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)**
- * **7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport**
- * **8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)**
- * **9. Strumenti di monitoraggio e di controllo**
- * **10. Distributori automatici**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

- * **Art. 2 Ambito di applicazione**
- * **condizioni di cui al paragrafo 3:**
- * **3. La presente direttiva non si applica alle AEE seguenti:**
- * **a) apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari;**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

*** Art. 2 Ambito di applicazione**

***b) apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

*** Art. 2 Ambito di applicazione**

***c) lampade a incandescenza.**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

* Art. 2 Ambito di applicazione

* 1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nel modo seguente:

* b) dal 15 agosto 2018, alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, **a tutte le AEE**. Tutte le AEE sono classificate nelle categorie dell'allegato III. L'allegato IV contiene un elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato III (ambito di applicazione aperto).

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

* Art. 2 Ambito di applicazione

* 4. In aggiunta alle apparecchiature di cui al paragrafo 3, dal 15 agosto 2018, la presente direttiva non si applica alle seguenti AEE:

* a) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

*** Art. 2 Ambito di applicazione**

***b) utensili industriali fissi
di grandi dimensioni;
[nel periodo transitorio già
esclusi per effetto della
precisazione contenuta
nell'allegato I]**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

*** Art. 3 – Nuove definizioni**

*** «utensili industriali fissi di grandi dimensioni»:**
un insieme di grandi dimensioni di
macchine, apparecchiature e/o
componenti, che funzionano
congiuntamente per un'applicazione
specificata, installati e disinstallati in maniera
permanente da professionisti in un
determinato luogo e utilizzati e gestiti da
professionisti presso un impianto di
produzione industriale o un centro di ricerca
e sviluppo;

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

* Art. 2 Ambito di applicazione

- * **c) impianti** [D.Lgs. 49/2014: «installazioni»] **fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti [che nel periodo transitorio sembrerebbero non più esclusi dall'ambito di applicazione];**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

* Art. 3 – Nuove definizioni

- * **«impianti fissi di grandi dimensioni»:** una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che:
 - * i) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti;
 - * ii) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito; e
 - * iii) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate;

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

- * **«impianti fissi di grandi dimensioni» inclusi**
nell'ambito di applicazione fino al 15 agosto 2018 e
poi esclusi?
- * **Sarebbe irragionevole**, pertanto una lettura
sistematica della norma porta a ritenere che
l'esclusione operi anche nel primo periodo, sia
perché esplicitamente richiamata in sede
interpretativa dalla Commissione Europea
(documento di risposta alle domande più
frequentemente poste sulle Direttiva RAEE e RohS),
sia in virtù del nono considerando: «Gli obiettivi della
presente direttiva possono essere raggiunti **senza
includere nel suo ambito d'applicazione gli impianti
fissi di grandi dimensioni**».

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

- * **Art. 2 Ambito di applicazione**
- * **d) mezzi di trasporto di persone o di
merci, esclusi i veicoli elettrici a due
ruote non omologati;**
- * **e) macchine mobili non stradali
destinate ad esclusivo uso
professionale;**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

Art. 3 – Nuove definizioni

d) «macchine mobili non stradali»:

le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse;

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

*** Art. 2 Ambito di applicazione**

***f) apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese**

***[non specificamente definite nella Direttiva];**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

* Art. 2 Ambito di applicazione

***g) dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi.**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

* Art. 3 – Nuove definizioni

* **m) «dispositivo medico»:** un dispositivo medico o un accessorio ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) o b) dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, **che costituisca un'AEE;**

* **n) «dispositivo medico-diagnostico in vitro»:** un dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi, rispettivamente, delle lettere b) o c) dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, **che costituisca un'AEE;**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

* Art. 3 – Nuove definizioni

- * **«dispositivo medico impiantabile attivo»:**
un dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi della lettera c) dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, **che costituisca un'AEE.**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

* ALLEGATO III

* CATEGORIE DI AEE OGGETTO DELLA PRESENTE DIRETTIVA [dal 15 agosto 2018]

- * 1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
- * 2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm²
- * 3. Lampade

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

*** ALLEGATO III**

*** 4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo:**

- * elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

*** ALLEGATO III**

*** 5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo:**

- * elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

* ALLEGATO III

* **6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

* **Open scope (Ambito di applicazione aperto): incluse tutte le AEE non esplicitamente escluse**

* **colpisce l'assenza dall'elenco di moltissime apparecchiature, soprattutto di quelle impiegate in ambito produttivo**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati


La nuova direttiva RAEE

***5. Entro il 14 agosto 2015, la Commissione riesamina l'ambito di applicazione della presente direttiva, quale stabilito al paragrafo 1, lettera b), compresi i parametri per distinguere tra apparecchiature di grandi e piccole dimensioni nell'allegato III, e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE


Decision Tree



© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova direttiva RAEE

1. Equipment which is necessary for the protection of the essential interests of the security of Member States;
 2. Including arms, munitions and war material intended for specifically military purposes.
- B. Equipment which is specifically designed and installed as part of another type of equipment that is excluded from or does not fall within the scope of this Directive, which can fulfil its function only if it is part of that equipment.
- C. Filament bulbs.
- D. Equipment designed to be sent into space.
- E. Large-scale stationary industrial tools.
- F. Large-scale fixed installations, except any equipment which is not specifically designed and installed as part of these installations.
- G. Means of transport for persons or goods, excluding electric two-wheel vehicles which are not type-approved.
- H. Non-road mobile machinery made available exclusively for professional use.
- I. Equipment specifically designed solely for the purposes of research and development that is only made available on a business to business basis.
- J. Medical instruments:
1. Medical devices that are expected to become infective prior to end of life.
 2. In vitro diagnostic medical devices, that are expected to become infective prior to end of life.
 3. Active implantable medical devices.



© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

La nuova Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 2011/65/UE dell'8 giugno 2011

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Nuova RoHS

- * La nuova Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) **2011/65/UE dell'8 giugno 2011** sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) **sostituisce** la Direttiva 2002/95/CE
- * A causa della necessità di apportare molte modifiche sostanziali alla precedente Direttiva si è provveduto a riscriverla (rifusione – Recast)

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Nuova RoHS

***La Direttiva è stata recepita con
Decreto Legislativo
4 marzo 2014, n. 27**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Nuova RoHS

- * La direttiva 2002/95/CE stabiliva che la Commissione dovesse procedere ad un riesame delle disposizioni, in particolare per inserire nel suo ambito di applicazione le apparecchiature che rientrano in determinate categorie e per valutare la necessità di adeguare l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso sulla base di riscontri scientifici e tenendo conto del principio di precauzione

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Nuova RoHS

- * Relazione con la **Direttiva quadro sui rifiuti**
- * La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, attribuisce massima priorità alla prevenzione nel quadro della normativa sui rifiuti. La prevenzione è definita, tra l'altro, in termini di **misure volte a ridurre il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Nuova RoHS

- * Malgrado le misure sulla raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di AEE introdotte dalla Direttiva 2002/96/CE, tuttavia, parti significative di rifiuti di AEE continueranno a finire negli attuali canali di smaltimento. Anche se i rifiuti di AEE fossero raccolti separatamente e sottoposti a processi di riciclaggio, **il loro tenore di mercurio, cadmio, piombo, cromo VI, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) potrebbe presentare rischi per la salute o l'ambiente**, in particolar modo se trattati in condizioni meno che ottimali.

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Nuova RoHS

- * Imponendo una restrizione dell'uso di tali sostanze pericolose **aumenteranno le possibilità e la convenienza economica del riciclaggio di rifiuti di AEE** e diminuirà l'impatto negativo sulla salute dei lavoratori degli impianti di riciclaggio.

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Nuova RoHS

- * In fase di revisione periodica della Direttiva dovranno essere considerati a titolo prioritario i rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dall'uso dell'esabromociclododecano (HBCDD), dello ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), del benzilbutilftalato (BBP) e del dibutilftalato (DBP).

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Nuova RoHS

- * La direttiva 2009/125/CE, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, permette l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti connessi all'energia che possono rientrare anche nella presente direttiva.

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Nuova RoHS

- * La Direttiva deve applicarsi **fatta salva** la normativa dell'Unione **in materia di sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti**, in particolare la direttiva 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, e il regolamento (CE) n. 850/2004 (relativo agli inquinanti organici persistenti).

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Nuova RoHS

- * È opportuna, se del caso, **una riflessione improntata al ciclo di vita** in merito agli effetti complessivi delle esenzioni.
- * Talune esenzioni dovrebbero avere portata e durata limitate in modo da garantire **un'eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle AEE**, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni.

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Nuova RoHS

- * È opportuno che, in occasione del riesame della presente direttiva, sia effettuata **un'analisi approfondita della coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Nuova RoHS

* **OGGETTO**

- * La Direttiva istituisce norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Campo di applicazione

* La direttiva si applica a:

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
10. Distributori automatici

11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Campo di applicazione

* La precedente direttiva 2002/95/CE si applicava alle seguenti categorie dell'Allegato I A della Direttiva 2002/96/CE:

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
8. ~~Dispositivi medici~~
9. ~~Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali~~
10. Distributori automatici

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Campo di applicazione

- * Le **principali novità** rispetto al campo di applicazione sono quindi:
- * L'introduzione di **due categorie di apparecchi in precedenza escluse** (Dispositivi medici e Strumenti di monitoraggio e controllo)
- * La precisazione che la categoria degli Strumenti di monitoraggio e controllo **comprende anche quelli industriali**
- * L'introduzione di una **nuova categoria** che tendenzialmente comprende **tutte le altre tipologie di apparecchiature** (salvo quelle per le quali opera un criterio di esclusione)

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Campo di applicazione

- * Di norma, le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE ma che risulterebbero non conformi alla presente direttiva **possono comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Campo di applicazione

- * Le restrizioni, però, **si applicano**:
- * ai **dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo** immessi sul mercato a decorrere **dal 22 luglio 2014**,
- * ai **dispositivi medico-diagnostici in vitro** immessi sul mercato a decorrere **dal 22 luglio 2016** e
- * agli **strumenti di monitoraggio e controllo industriali** immessi sul mercato a decorrere **dal 22 luglio 2017**.

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Campo di applicazione

- * Le restrizioni **NON si applicano**:
- * ai **cavi** o ai **pezzi di ricambio** destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di:
 - * a) **AEE** immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006;
 - * b) **dispositivi medici** immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
 - * c) **dispositivi medici di diagnosi in vitro** immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016;

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Campo di applicazione

- * Le restrizioni **NON si applicano:**
- * al **riutilizzo** dei **pezzi di ricambio recuperati** da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2016, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che **la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Campo di applicazione

- * Le restrizioni **NON si applicano:**
- * Alle applicazioni elencate negli allegati
- * **III** (Applicazioni esentate dalle restrizioni) e
- * **IV** (Applicazioni che beneficiano di un'esenzione specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo)

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Campo di applicazione

- * La direttiva **NON si applica** a:
 - * alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari;
 - * alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
 - * alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un'altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate;

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Campo di applicazione

- * La direttiva **NON si applica** a:
 - * agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
 - * agli impianti industriali fissi di grandi dimensioni;
 - * ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
 - * alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
 - * ai dispositivi medici **impiantabili attivi**;

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Campo di applicazione

- * La direttiva **NON si applica** a:
 - * ai pannelli fotovoltaici **destinati a essere utilizzati in un sistema** concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali;
 - * alle **apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo**, messe a disposizione unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese.

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Le restrizioni

- * **Articolo 4 - Prevenzione**
- * 1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, **compresi i cavi e i pezzi di ricambio** destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, **non contengano le sostanze di cui all'allegato II.**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Le restrizioni

* Sostanze di cui all'allegato II:

- * Sostanze con restrizioni d'uso e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei
- * **Piombo** (0,1 %)
- * **Mercurio** (0,1 %)
- * **Cadmio** (0,01 %)
- * **Cromo esavalente** (0,1 %)
- * **Bifenili polibromurati (PBB)** (0,1 %)
- * **Eteri di difenile polibromurato (PBDE)** (0,1 %)

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Le restrizioni

* Articolo 4 - Prevenzione

- * 2. Nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata nell'allegato II. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 20 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 21 e 22, le modalità dettagliate per garantire la conformità ai predetti valori massimi di concentrazione, **anche tenendo conto dei rivestimenti superficiali.**

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Esenzioni

- * Le esenzioni hanno una validità massima di cinque anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 **dell'allegato I** e una validità massima di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I. I periodi di validità devono essere decisi caso per caso e possono essere prorogati.
- * Per le esenzioni di cui **all'allegato III**, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è di cinque anni per le categorie da 1 a 7 e 10 dell'allegato I, a decorrere dal 21 luglio 2011, e di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, a decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, salvo che non sia specificato un periodo più breve.

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati

Esenzioni

- * Per le esenzioni di cui **all'allegato IV** [il 21 luglio 2011?], il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è di sette anni a decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, salvo che non sia specificato un periodo più breve.

© Paolo Pipere 2016 – Tutti i diritti riservati